




# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale n. 1893

Pubb. 30061

## ORDINANZA N. 6 DEL 23.03.2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE  
RESTRITTIVE.**

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### **RICHIAMATI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa".

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti.

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

DATO ATTO che tali fenomeni non sono immediatamente controllabili dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, assumendo ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure più restrittive finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone soprattutto in occasione di attività motorie e sportive all'aperto.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020 già richiamato con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di divieto di spostamenti, esteso all'intero territorio nazionale con DPCM 9.3.2020, pure richiamato.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020**, in relazione a quanto previsto di DPCM 08 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e nel rispetto nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9

#### ORDINA

1. In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali.
2. Sono vietate le attività agricole non riconducibili ad attività lavorativa primaria (imprenditore agricolo) o non necessarie strettamente all'approvvigionamento alimentare familiare. Tali attività devono comunque essere svolte da parte di una sola persona per nucleo familiare.
3. E' consentito attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora e comunque nel raggio di 500 metri.
4. E' consentito lo spostamento per il tempo strettamente necessario all'accudimento di animali domestici e/o d'affezione, qualora custoditi in luoghi non immediatamente prossimi alla propria abitazione.
5. La cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali più vicini alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi.
6. La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Agli esercizi commerciali può accedere una sola persona per nucleo familiare.
7. E' consentito recarsi negli uffici pubblici, uffici postali, uffici di servizio bancari ed assicurativi solo per motivi indifferibili ed urgenti.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

#### DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Colledimacine, lì 23.03.2020




IL SINDACO  
Andrea SCHINA



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

e decorato con la croce di guerra al valor militare »

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1895

## ORDINANZA N. 9 DEL 03.04.2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE.  
PROROGA.**

### IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa"*.

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

DATO ATTO che con DPCM 1 aprile 2020 sono state prorogate a tutto il 13 aprile 2020 le misure stabilite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo.

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti.

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

DATO ATTO che tali fenomeni non sono immediatamente controllabili dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, assumendo ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure più restrittive finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone soprattutto in occasione di attività motorie e sportive all'aperto.

RITENUTO quindi per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID-19" di dover prorogare fino al 13 aprile 2020 le misure stabilite con la propria precedente ordinanza n. 6 del 23/03/2020.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino al 13 aprile 2020**, in relazione a quanto previsto di DPCM 08 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 1° aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25/03/2020

#### ORDINA

Sono prorogate con effetto immediato e fino al 13 aprile 2020 le misure adottate con la propria precedente ordinanza n. 6 del 23/03/2020.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

#### DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.


#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Colledimacine, lì 03.04.2020




IL SINDACO  
Andrea SCHINA



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



fontana monumentale a. 1895

c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

Pubb. m° 30075

## ORDINANZA N. 11 DEL 14.04.2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE.  
PROROGA.**

### IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa"*.

-il DPCM 1° aprile 2020 col quale sono state prorogate a tutto il 13 aprile 2020 le misure stabilite con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo.

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

DATO ATTO che con DPCM 10 aprile 2020 sono state date disposizioni in materia di misure volte di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 03 maggio 2020 e sono stati abrogati i precedenti DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 01 aprile 2020.

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti.

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

DATO ATTO che tali fenomeni non sono immediatamente controllabili dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, assumendo ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;



- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 10.04.2020 con particolare riguardo all'art. 1 in materia di misure di contenimento sull'intero territorio nazionale.

RITENUTO quindi per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID-19" di dover prorogare fino al 03.05.2020 le misure stabilite con la propria precedente ordinanza n. 6 del 23/03/2020.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino al 03 maggio 2020**, in relazione a quanto previsto di DPCM 10 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25/03/2020

#### ORDINA

Sono prorogate con effetto immediato e fino al **03 maggio 2020** le misure adottate con la propria precedente ordinanza n. 6 del 23/03/2020.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

#### DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Colledimacine, lì 14.04.2020




IL SINDACO  
Andrea SCHINA



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

Pubb. n° 30090

## ORDINANZA N. 16 DEL 04.05.2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE**

### IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "CuraItalia" - *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)*;
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020)*;
- il Dpcm 10 aprile 2020 - *Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale*
- il Dpcm 26 aprile 2020- *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020)*;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020 – *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri*;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30.04.2020 – *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.*


VISTO il DPCM 26 aprile 2020, il quale con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 consente la riapertura di numerose attività commerciali e produttive e sia ampliando gli spostamenti sul territorio, prevedendo, in particolare, all'art. 1 che: *"a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il*



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

*distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.*

RILEVATO che il suindicato DPCM all'art. 1 prevede altresì che “d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

CONSIDERATO, pertanto, che l'accesso ai luoghi pubblici e privati, ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché lo svolgimento dell'attività motoria individuale sono subordinati alla stretta osservanza del distanziamento sociale.

DATO ATTO che il DPCM 26 aprile 2020 all'art. 3 comma 2 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie unicamente “nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene prevalentemente attraverso i “droplet” prodotti e diffusi nell'ambiente circostante attraverso l'apparato respiratorio per cui è necessario l'uso di sistemi di protezione individuale della bocca e del naso.

RICHIAMATO il d.l. 18/2020 il quale all' art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) prevede: “1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.


2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

*«decorato con la croce di guerra al valor militare»*

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

*mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio."*

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 03 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, la quale al punto 3 prevede che *"tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi laddove non è possibile mantenere distanze sociali"*.

DATO ATTO che la verifica in maniera capillare del rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) non è immediatamente controllabile da parte delle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza del distanziamento sociale da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica adottando misure ulteriori rispetto alle misure di profilassi generale.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

#### TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.


RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 26. 04.2020 con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

*«decorato con la croce di guerra al valor militare»*

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di prevedere l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale "mascherine" in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale e l'utilizzo di "mascherine e guanti" in tutti i luoghi i luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici di qualunque genere .

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino a revoca**, e comunque fino all'adozione di ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Presidente della Giunta Regionale, in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

## ORDINA

E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale, **con effetto immediato e fino a revoca**, e comunque fino all'adozione di ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o da parte del Presidente della Giunta Regionale, di indossare:

- dispositivi di protezione individuale - **mascherine** in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- dispositivi di protezione individuale - **mascherine e guanti** in tutti i luoghi i luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici, uffici bancari, uffici postali.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## DISPONE


- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO  
Andrea SCHINA






# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



fontana monumentale a. 1893

c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

P. Pubbl.  
30088/2020  
dell'8-5-2020

## ORDINANZA N. 19 DEL 07/05/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESCRIZIONI PER CHI RIENTRA NEL TERRITORIO COMUNALE DA ALTRE REGIONI.**

### IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "CuraItalia" - *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020);*
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);*
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020);*
- il Dpcm 10 aprile 2020 - *Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale*
- il Dpcm 26 aprile 2020- *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020 – *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri;*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 03.05.2020 – *Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

DATO ATTO che il DPCM 26.04.2020 consente lo spostamento delle persone fra regioni diverse per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 54 del 03 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, il quale prevede: "Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:


a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

«decorato con la croce di guerra al valor militare»

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

*tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;  
b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".*

CONSIDERATO che si prevedono numerosi rientri da parte di persone con residenza o domicilio sul territorio colledimacinese da aree che hanno visto da poco la riduzione dei cluster epidemici.

DATO ATTO che i suddetti rientri potrebbero rappresentare elementi di criticità per la diffusione del contagio.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica adottando misure ulteriori rispetto alle misure di profilassi generale.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 26. 04.2020 con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.


RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di prevedere l'obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per i soggetti che rientrano presso il proprio domicilio, residenza o abitazione da altra regione d'Italia.



# COMUNE DI COLLEDIMACINE

*«decorato con la croce di guerra al valor militare»*

PROVINCIA DI CHIETI



c.a.p. 66010

c.f. 00268080694

c.c.p. 12439667

Tel. 0872 969453 - Fax 0872 966979

fontana monumentale a. 1893

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19 in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

## ORDINA

E' fatto obbligo, con effetto immediato a tutti i soggetti provenienti da altre Regioni d'Italia che fanno ingresso nel territorio comunale, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamento da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena, Ufficio di Polizia Locale, ai medici di medicina generale operanti sul Comune di Palena.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



**IL SINDACO**  
**SCHINA ANDREA**